

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296: "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti*", che ha attribuito alla Regione siciliana le competenze in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, nonché tutte quelle in materia di motorizzazione civile;

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

Visto il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'art. 9 del Regolamento CE n. 1071/2009, che prevede la possibilità di dispensare dagli esami di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o più Stati membri, un'impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009;

Visto l'allegato III del Regolamento CE n. 1071/2009, recante il modello di attestato di idoneità professionale;

Viste le ulteriori indicazioni fornite dalla Commissione europea in ordine alle modalità di compilazione del suddetto allegato III, per il caso di dispensa dall'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 1071/2009;

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce, tra l'altro, che sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di avere diretto, in maniera continuativa, l'attività di una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;

Visto il decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in G.U. n. 99 del 28.04.12) che reca disposizioni applicative dell'art. 11, comma 6, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada;

Visto il D.A. n. 47/Gab. del 22 settembre 2009 (in GURS n. 47 del 09.10.09), recante nuove norme sull'istituzione presso le Province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada;

Visto il D.D.G. n. 1523 del 23 maggio 2012, recante disposizioni atte ad individuare, in ambito regionale, la competenza e le modalità per il rilascio degli attestati di idoneità professionale per l'esercizio, in regime di esenzione, del trasporto su strada sia di merci sia di persone;

Considerato che il succitato decreto è stato pubblicato nella GURS n. 23 del 08.06.12 e, quindi, successivamente al termine ultimo del 3 giugno 2012 prefissato all'art. 2 e all'art. 3 del medesimo decreto per la presentazione delle istanze per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale, senza esame, all'autotrasporto di merci e di persone;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire, a modifica del termine del 3 giugno 2012, indicato a gli artt. 2 e 3 del D.D.G. n. 1523 del 23 maggio 2012, un nuovo termine, quello del 30 settembre 2012, per la presentazione delle istanze per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale, senza esame, all'autotrasporto di merci e di persone.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato.

Decreta
Articolo Unico

A modifica degli artt. 2 e 3 del D.D.G. n. 1523 del 22 maggio 2012, il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale, senza esame, all'autotrasporto di merci e di persone, è stabilito nel 30 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet <http://www.regione.sicilia.it>.

Palermo, - 1 AGO 2012

Il Dirigente dell'Area
(*Rosalinda Albanese*)



Il Dirigente Generale
(*Vincenzo Falgares*)

